

Art 1.

E' costituita l'Associazione denominata "19 luglio Val di Stava".

I soci dell'Associazione "19 luglio Val di Stava" sono tutti coloro che condividono gli scopi statutari meglio esplicitati nella clausola 2) del presente statuto.

Possono divenire soci dell'Associazione anche i presidenti pro tempore di enti e associazioni che condividano gli scopi statutari meglio esplicitati nella clausola 2) del presente statuto.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene mediante presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo.

Le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

E' esclusa la possibilità di iscrizione temporanea.

Art. 2.

Scopi: a) assicurare la memoria del "disastro di Stava" del 19 luglio 1985; b) raccogliere proposte, elaborare e programmare le celebrazioni degli anniversari il 19 luglio di ogni anno, anche con il coinvolgimento di associazioni socio/culturali; c) attuare i compiti e le funzioni assegnate all'Associazione dalla Fondazione Stava 1985 nei confronti della quale l'Associazione dovrà svolgere funzione di indirizzo culturale nella sua veste di Socio Fondatore .

L'associazione non ha scopo di lucro ed è esclusa ogni forma di distribuzione di utili.

Art. 3.

La sede dell'Associazione è a Tesero in Località Stava 17a. La durata della stessa è illimitata.

Art. 4.

La quota di iscrizione all'Associazione è determinata dal Consiglio direttivo. Essa è intrasferibile.

Art. 5.

Il patrimonio è costituito dalle quote di iscrizione, dalle quote sociali annue e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 6.

L'Associazione è retta dai seguenti organi:

a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) i Revisori dei conti.

Art. 7.

L'Assemblea è composta dalla totalità dei soci iscritti. Non sono ammesse deleghe.

Art. 8.

L'Assemblea può essere:

a) Ordinaria, da convocare almeno una volta all'anno entro il 19 luglio , con avviso diramato quindici giorni prima dalla data di effettuazione. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando venga fatta richiesta motivata da almeno il 10% degli associati. Le deliberazioni dell'Assemblea

sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

b) L'Assemblea straordinaria è convocata in qualsiasi data, con avviso diramato almeno quindici giorni prima, per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno i 30% degli associati. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese con una maggioranza di due terzi dei presenti.

Art. 9.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- e) nomina alla scadenza il Consiglio Direttivo e i revisori dei conti;
- d) determina gli indirizzi generali con i quali il Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Stava 1985" attua l'oggetto della fondazione stessa;
- e) ratifica la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Fondazione Stava 1985 di competenza dell'Associazione nominati dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera in relazione ad ogni altra questione, che non sia di competenza esclusiva dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 10.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) le integrazioni o modifiche dello statuto;
- b) l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Hanno diritto al voto attivo e passivo tutti i soci maggiorenni.

Art. 11.

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'assemblea. La carica é quinquennale.

Il Consiglio Direttivo può cooptare su indicazioni dell'Assemblea ulteriori membri oltre ai sette previsti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e, alla sua prima riunione, provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo provvede:

- a) a coadiuvare il Presidente nell'amministrazione e direzione dell'associazione;
- b) alla convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- c) all'esame e accoglimento delle domande di iscrizione all'Associazione;
- d) alla redazione del rendiconto economico e finanziario, nonché della relazione accompagnatoria;
- e) alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Fondazione Stava 1985 di competenza dell'Associazione;
- f) a stabilire la quota di iscrizione all'Associazione.

Art. 12.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei suoi rapporti con i terzi. La carica è quinquennale. Egli ha, con il Consiglio Direttivo che presiede, la responsabilità amministrativa e direttiva

dell'Associazione. In caso di impedimento del Presidente, le funzioni allo stesso devolute verranno assunte dal Vice Presidente.

Art. 12 bis.

I revisori dei conti, in numero di due, sono nominati annualmente dall'Assemblea fra i soci. Essi dovranno verificare, alla luce della relativa documentazione, il bilancio consuntivo e preventivo e redigere una relazione in merito.

Art. 13.

La qualità di socio si perde per morte, per esclusione o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea: 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari; 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione; 4) per indegnità; 5) per altri gravi motivi.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno un mese prima.

Art. 14.

L'esclusione di un associato può essere deliberata dall'Assemblea per gravi motivi.

Art. 15.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 16.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, che delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio nel rispetto dell'ad. 4 quinquies lett. b del D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e se necessario alla nomina di uno o più liquidatori.

Tesero, 14 agosto 1985 / 28 marzo 1999 / 19 luglio 2012

* Testo coordinato con le modifiche apportate dall'Assemblea Straordinaria in data 28.3.1999 ed in data 19.7.2012